

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ARTICOLO I - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente Regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.L.vo n. 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalita' generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilita' in conformita' alle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilita', per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attivita' amministrativa in ossequio ai principi di equita', efficacia, efficienza, economicita' e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

#### ARTICOLO 2 - LIMITI ALLA POSTESTA' REGOLAMENTARE.

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non puo' dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## TITOLO II

### ENTRATE COMUNALI

#### ARTICOLO 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE E LORO DISCIPLINA.

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente Regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali, ivi compresi i canoni, tariffe, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalita' per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalita' per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio comunale, le modalita' per la

richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

#### ARTICOLO 4 - REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATE.

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

#### ARTICOLO 5 - ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI.

1. Al Consiglio Comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi all'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. (art. 1 comma 156 L. n. 296/2006) ed agli aumenti dell'addizionale IRPEF (art. 1 comma 142 Legge n. 296/2006). Per quanto riguarda le altre entrate la competenza è propria della Giunta Comunale.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

#### ARTICOLO 6 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI.

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.
3. Sono esenti dai tributi comunali le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate all'art. 10 del D.L.vo 04.12.97 n. 460, nei casi deliberati con atto della Giunta Comunale n. 42 del 17.02.98.

### TITOLO III

#### GESTIONE DELLE ENTRATE.

#### ARTICOLO 7. SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ENTRATE.

1. E' responsabile delle singole entrate di competenza dell'ente, il funzionario responsabile del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attivita' svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attivita' istruttoria di controllo e verifica e l'attivita' di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria e di riscossione.
3. Spetta alla Giunta Comunale la funzione di indirizzo e di programmazione delle entrate, in correlazione alle risorse specificamente assegnate con il Piano Esecutivo di Gestione.

#### ARTICOLO 8. ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO.

1. Il Responsabile di ciascuna entrata provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento, che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attivita' istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni.
3. Il funzionario quando non esistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme, a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attivita' di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste nel D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, in conformita' a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett.b) del D.L.vo n. 446/97.

#### ARTICOLO 9 - POTERI ISPETTIVI

1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attivita' di rilevazione e' di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui e' preposto il responsabile.

#### ARTICOLO 10 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA.

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta Municipale individua i criteri e le priorit  con cui effettuare i controlli sulle entrate.
2. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non

aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

3. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

4. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante Raccomandata A/R.

5. Le attività di controllo e verifica dei tributi comunali possono essere effettuate nelle forme associate previste dal D.L.vo n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### ARTICOLO 11 – SANZIONI ED INTERESSI

1. L'irrogazione delle sanzioni compete al Funzionario Responsabile, nella misura stabilita nei regolamenti per ogni singola entrata.

2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

4. La misura degli interessi viene determinata nel limite di n. 2 punti percentuali in maggiorazione rispetto al tasso di interesse legale, cioè al 4,5%. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento (art. 1 comma 165 Legge n. 296/2006).

#### TITOLO IV

##### ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

#### ARTICOLO 12 - FORME DI RISCOSSIONE

1. La riscossione ordinaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.

2.

2. La riscossione coattiva, se non altrove disposto, è attuata secondo il D.L.vo n. 112/1999 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella Legge n. 639/1910.

#### ARTICOLO 13 - FORMAZIONE DEI RUOLI

1. I ruoli, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della singola entrata.

## TITOLO V

### ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

#### ARTICOLO 14 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, il Decreto Legislativo n. 546/92, che disciplina il contenzioso tributario, dispone che l'Ente Locale nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare di posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.

2. L'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

3. Per le entrate patrimoniali, il credito viene recuperato con le modalità di cui all'art. 2 dello stesso D.L. n. 546/1992.

#### ARTICOLO 15 – AUTOTUTELA

1. L'Amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti di cui alla normativa in materia - D.M. n. 37 11.02.1997 - art. 2 quater D.L. 564/1994 convertito in Legge n. 656 del 30.11.1994, e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Il potere di rinuncia all'imposizione viene esercitato **a seguito di un'attenta, trasparente e fondata valutazione che tenga conto di criteri di economicità relativi ed assoluti.**

**a) Per quanto riguarda il criterio di economicità relativo vengono attentamente definiti e valutati i costi amministrativi connessi al recupero del tributo nonché i costi connessi ad una eventuale difesa della pretesa tributaria, considerando la probabilità legata ad il rischio soccombenza in sede giurisdizionale.**

b) Il criterio di economicità assoluto viene definito in Euro 10,33 importo comprensivo di sanzioni ed interessi, per la Tassa Rifiuti Solidi Urbani, per l'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni, per la COSAP per l'ICI per tutte le fattispecie impositive.

Il minimo erogabile in caso di versamento volontario viene determinato pari ad € 2,00 ed entro lo stesso importo (imponibile) non si provvede ad emettere provvedimenti di rimborso (art. 1 comma 168 Legge Finanziaria per l'anno 2007).

3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;

- valore della lite;
- costo della difesa;
- costo della soccombenza;
- costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tali analisi emerga l'inutilita' di coltivare una lite, il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, puo' annullare il provvedimento.

4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimita' dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:

- doppia imposizione;
- errore di persona;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta,
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi (nel caso siano sussistenti tutti i presupposti).

5. Dell'eventuale annullamento e' data comunicazione al contribuente, all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

#### ARTICOLO 16 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con D.L.vo n. 218/97 in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali e disciplinate con apposito regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 27.10.1999.

### TITOLO VI

#### ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI

##### ART.17 OGGETTO

1. Il presente articolato, contiene norme dirette alla razionalizzazione ed all'applicazione delle procedure per la maggiore efficienza dell'Ufficio Tributi per la corretta gestione delle procedure concernenti il controllo e la verifica delle dichiarazioni di parte ai fini dell'applicazione della fiscalita' locale.

2. Tutti gli uffici interessati, sono vincolati all'osservanza delle presenti disposizioni e sono tenuti ad organizzarsi, al proprio interno, in modo da adeguarsi a quanto previsto.

## ART. 18 FUNZIONI DELL'UFFICIO TRIBUTI

1. L'ufficio deve assolvere al dettato normativo introdotto dalla L. 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni circa la trasparenza degli atti amministrativi e la informazione ai cittadini.
2. L'unita' Organizzativa e' articolata in settori tesi alla corretta gestione ed organizzazione della fiscalita' locale.
3. L'ufficio svolge tutte le funzioni previste dalla legislazione circa la fiscalita' locale per cui, tra l'altro, gli competono, in particolare, le seguenti funzioni:
  - organizzazione e definizione dei regolamenti e degli atti amministrativi necessari per la corretta gestione della fiscalita' locale;
  - recepimento delle indicazioni della Giunta Comunale e del Sindaco per quanto riguarda la politica tributaria, oltre alla responsabilita' della loro attuazione;
  - supporto alla decisione di determinazione delle aliquote e responsabilita' in ordine alla completa gestione dei singoli tributi;
  - mantenimento dei contatti con le forze sociali e le organizzazioni di categoria, sia per quanto attiene alla mera gestione, sia per quanto attiene alla progettazione del prelievo tributario sul territorio;
  - responsabilita' delle indicazioni circa la manutenzione e gestione del sistema informativo automatizzato dell'Unita' Organizzativa Tributi;
  - apprendimento di tutte le norme che attengono alla specifica materia, le loro modificazioni, e la loro applicazione;
  - formazione degli avvisi di liquidazione, di accertamento, dei ruoli coattivi e non, dei rimborsi, oltre alla istruttoria del contenzioso;
  - organizzazione e gestione del rapporto con il cittadino in relazione alla diffusione delle informazioni, alla modulistica, nonche' della ricezione delle dichiarazioni e delle istanze di parte;
  - organizzazione e gestione delle attivita' di natura tecnica ed amministrativa circa l'istruttoria formale di atti e provvedimenti, l'acquisizione delle necessarie informazioni presso gli altri settori dell'ente, ovvero presso i presidi esterni, l'inserimento delle informazioni medesime nel sistema informativo automatizzato e la loro elaborazione, oltre al loro costante aggiornamento.

## ART. 19 FLUSSI INFORMATIVI - RACCOLTA DATI

1. Tutti i settori sono tenuti alla massima collaborazione con l'Ufficio Tributi al fine di fornire tutti i dati necessari per il rilevamento dei cespiti tributari.
2. I settori di cui al successivo articolo sono tenuti a fornire, copia degli atti amministrativi utili ai fini tributari e che dovranno contenere:

- il tipo dell'atto amministrativo;
- le generalita' del soggetto a cui e' stato rilasciato l'atto;
- la data di rilascio;
- i dati e gli elementi che interessano l'ufficio tributi ai fini fiscali;

#### ART. 20 SOGGETTI OBBLIGATI ED INFORMAZIONI RILEVANTI

1. I Responsabili dei seguenti settori sono obbligati nei tempi assegnati a fornire gli elementi indicati:

##### POLIZIA MUNICIPALE

- ogni sei mesi - copia delle cessioni di fabbricato;
- ogni trenta giorni - elenco delle ispezioni effettuate a qualsiasi titolo presso cantieri, abitazioni, complessi produttivi, che possono fornire elementi utili ai fini fiscali.

##### SETTORE TECNICO

- ogni sessanta giorni - elenco dei proprietari delle aree soggette ad esproprio, la superficie delle aree stesse ed il valore di esproprio. Entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione, ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione, o della maggiorazione da corrispondere all'espropriato, il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi trasmette al Responsabile competente per gli espropri, i valori dichiarati ai fini ICI per le aree sopra indicate.
- entro il 31 gennaio di ogni anno - informazioni aggiornate sulle varianti al Piano Regolatore Generale con particolare riguardo alle aree edificabili riferite al precedente anno;

Tutti i settori del Comune sono tenuti inoltre a fornire, entro trenta giorni, su richiesta scritta dell'Ufficio Tributi, le informazioni richieste, ovvero gli ulteriori dati ed elementi ad implementazione di quelli in precedenza forniti.

#### ART. 21 RESPONSABILITA'

1. Ciascun responsabile di settore e' tenuto ad individuare all'interno delle proprie competenze il dipendente responsabile del procedimento di trasmissione dei dati informativi all'Ufficio Tributi.
2. Qualora dalla omissione o dalla ritardata trasmissione dei dati discenda un comprovato danno patrimoniale per l'ente, il danno sara' risarcito dalla parte che ne avra' data la causa secondo le norme di responsabilita'.
3. Restano in capo all'Ufficio Tributi le responsabilità connesse al regolare espletamento del servizio medesimo, successivamente alla raccolta dei flussi

informativi relativi ai cespiti tributari.

## TITOLO VII

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

#### ARTICOLO 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione, quindi dal 01 gennaio 1999.

2. Entro 30 gg. dall'approvazione o modificazione viene trasmesso, insieme all'atto deliberativo, al Ministero delle Finanze.

Viene quindi pubblicato, mediante avviso sintetico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.